

REGOLAMENTO (CEE) N. 3700/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

che stabilisce le modalità di applicazione per la fecola di patate del codice NC 1108 13 00, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante riduzione, per il 1992, dei prelievi per alcuni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991, che proroga nel 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3653/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3588/91 ha istituito una riduzione del prelievo per l'importazione di fecola di patate del codice NC 1108 13 00 nei limiti di un quantitativo fisso di 5 000 t all'anno;

considerando che è opportuno fissare le modalità di applicazione del suddetto regolamento; che occorre disporre che i titoli relativi all'importazione dei prodotti in causa, nei limiti del suddetto quantitativo fisso, siano rilasciati dopo un adeguato periodo di osservazione e eventualmente, previa fissazione, di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che è in particolare opportuno accertare l'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di documenti rilasciati dai paesi considerati;

considerando che, per rispondere alla predetta esigenza, è opportuno stabilire quali elementi devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90⁽⁵⁾; che, tuttavia, tenuto conto del periodo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3588/91, la validità dei titoli deve essere limitata al 31 dicembre dell'anno del rilascio;

considerando che, per garantire un'efficace gestione del regime previsto, è opportuno disporre — in deroga all'ar-

ticolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3562/91⁽⁷⁾ — che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro del suddetto regime sia fissata a 25 ecu per tonnellata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui al codice NC 1108 13 00, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiano del regime istituito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3588/91 nel quadro delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Per essere ammissibile la domanda di titolo d'importazione è corredata dell'originale del certificato di origine SPG (modulo A) che deve essere rilasciato dalle competenti autorità del paese interessato, per i prodotti in questione.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione, nei limiti del quantitativo fisso previsto dal regolamento (CEE) n. 3588/91, sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri il primo giorno ferialo della settimana entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Le domande devono riguardare un quantitativo pari o superiore a 50 t in peso del prodotto e non possono superare la quantità di 1 000 t.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione mediante telex, non oltre le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno della presentazione.

Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione di cereali.

⁽¹⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 336 del 7. 12. 1991, pag. 30.

3. Entro il venerdì successivo al giorno di presentazione delle domande, la Commissione stabilisce e comunica agli Stati membri, a mezzo telex, in che misura è dato seguito alle domande di titoli.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità del titolo decorre dal giorno del rilascio effettivo.

Tuttavia, la durata di validità dei titoli d'importazione non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio.

5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la quantità immessa in libera pratica non può superare quella indicata nelle caselle 17 e 18 del titolo d'esportazione. La cifra « 0 » viene iscritta a tal uopo nella casella 19 del suddetto articolo.

Articolo 4

Per il prodotto da importare con il beneficio della riduzione del prelievo previsto all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3588/91, la domanda di titolo d'importazione e il titolo devono recare:

a) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

Producto SPG, Reglamento (CEE) n° 3700/91
 GPO-produkt, forordning (EØF) nr. 3700/91
 APS-Erzeugnis, Verordnung (EWG) Nr. 3700/91
 Προϊόν SPG, Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3700/91
 SPG-Product, Regulation (EEC) No 3700/91

Produit SPG, règlement (CEE) n° 3700/91
 Prodotto SPG, regolamento (CEE) n. 3700/91
 APS-produkt, Verordening (EEG) nr. 3700/91
 Prodotto SPG, regolamento (CEE) n° 3700/91;

b) nella casella 8, il nome del paese di cui è originario il prodotto.

Il certificato obbliga a importare dal suddetto paese.

Inoltre, il titolo d'importazione reca nella casella 24 una delle diciture seguenti:

Exacción reguladora reducida un 50 %
 Nedsættelse af importafgiften med 50 %
 Ermäßigung der Abschöpfung um 50 %
 Μειωμένη εισφορά κατά 50 %
 50 % levy reduction
 Prélèvement réduit de 50 %
 Prelievo ridotto del 50 %
 Met 50 % verlaagde heffing
 Direito nivelador reduzido de 50 %.

Articolo 5

In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è di 25 ecu per tonnellata.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione